



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 15/01/2022

OGGETTO: RICORSO EX ART. 116 DEL C.P.A. AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA DA PARTE DELLA SOCIETA' ZAVATTINI S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI DOSOLO: AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **13:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Assente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: RICORSO EX ART. 116 DEL C.P.A. AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA DA PARTE DELLA SOCIETA' ZAVATTINI S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI DOSOLO: AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

La GIUNTA COMUNALE:

Premesso che:

- in data 23 luglio 2021 l'impresa edile Zavattini s.r.l., partita IVA 02052100209, con sede a Mantova (MN), in via Cavour, 13, presentava al Comune di Dosolo richiesta di accesso agli atti, registrata al prot. n. 5665, avente ad oggetto le pratiche edilizie, ossia permessi, autorizzazioni, SCIA, DIA e relative denunce dei cementi armati, nonché collaudi, inerenti i lavori edili realizzati dalla società Edil Piemme s.r.l., partita IVA 0198375027, con sede a Viadana (MN), in via Marsala, n. 25, su terreno adiacente ad area di proprietà della società Zavattini s.r.l. in via dei Frati a Dosolo (MN);

- con nota prot. n. 6023 del 06/08/2021 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico richiedeva alla società Zavattini s.r.l. di motivare la citata istanza di accesso agli atti, come previsto dall'art. 25, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- in risposta alla predetta richiesta dell'Ufficio Tecnico la società Zavattini s.r.l., con nota inoltrata al prot. dell'Ente n. 6128 del 09/08/2021, affermava la necessità di effettuare approfondimenti rispetto alla edificabilità dell'area in questione, rispetto agli interventi già effettuati e da effettuare, nonché allo scopo di sviluppare un proprio progetto per la realizzazione di un intervento di edificazione;

- visionata la nota ricevuta, con successiva nota prot. n. 7208 del 24/09/2021 veniva emesso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvedimento di diniego e conseguente archiviazione della richiesta di accesso agli atti, in quanto non risultava evidente e dimostrato l'interesse concreto, personale ed attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante;

- con sollecito prot. n. 8053 del 20/10/2021 il legale incaricato dalla società Zavattini s.r.l. contestava la decisione di diniego, chiedendo una rivalutazione da parte dell'Ufficio e comunicava di voler procedere con istanza al TAR per il riconoscimento dei diritti della società assistita in caso di conferma del provvedimento di diniego;

- con comunicazione prot. n. 8831 del 17/11/2021 2021 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico rispondeva al sollecito pervenuto, confermando il provvedimento di diniego precedentemente emesso avente prot. n. 7208 del 24/09/2021;

Considerato che in data 14/12/2021 veniva notificato al Comune di Dosolo ricorso, registrato al prot. n. 9692, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, presentato dalla società Zavattini s.r.l. ai sensi dell'art. 116, rubricato "Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi", del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 02/07/2010, n. 104;

Richiamato l'art. 46, rubricato "Costituzione delle parti intime", del Codice del

processo amministrativo, il quale dispone:

- al comma 1, che nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimare possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti;

- al comma 2, che la pubblica amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione stessa ritiene utili al giudizio;

Preso atto che l'articolo 23, rubricato "Difesa personale delle parti", del Codice del processo amministrativo recita testualmente: "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Ravvisata l'opportunità che il Comune di Dosolo si costituisca nel giudizio promosso dalla società Zavattini s.r.l., avvalendosi dell'assistenza di un legale;

Sentita la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Riccardo Belfanti, di affidamento del patrocinio legale all'Avv. Alberto Arrigo Gianolio, partita IVA 02050160205, con studio a Mantova (MN), in via Acerbi, 27, professionista con comprovata esperienza in materia amministrativa;

Preso atto della disponibilità manifestata dal legale in questione, con richiesta di un compenso preventivato in Euro 3.000,00, oltre alle spese generali, stimate in Euro 450,00, ed agli accessori di legge (CPA ed IVA) per le varie fasi del giudizio (fase studio, fase introduttiva e fase decisionale), come da nota conservata agli atti;

Dato atto che il citato preventivo rientra nei parametri di riferimento precisati dal Decreto del Ministro della Giustizia del 10/03/2014, n. 55, titolato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", come aggiornato dal Decreto del Ministro della Giustizia del 08/03/2018, n. 37, corrispondendo ai valori medi indicati per le controversie innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali e tenuto conto dell'importanza della questione oggetto di contenzioso;

Valutato che le somme richieste dal professionista siano congrue, per cui appare opportuno ricorrere alle prestazioni dello stesso per l'assistenza tecnica e difesa dell'Ente nella controversia di che trattasi;

Dato atto che l'affidamento dell'incarico e l'impegno di spesa sul bilancio di previsione dell'esercizio 2022, determinato in complessivi Euro 4.377,36, comprese spese generali e accessori di legge (CPA ed IVA), verranno disposti con successivo provvedimento dirigenziale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

delibera

- 1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Dosolo, e per esso del Sindaco pro tempore, quale Legale Rappresentante dell'Ente, in seguito alla notifica in data 14/12/2021, prot. n. 9692, del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia proposto dalla società Zavattini s.r.l. per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate;
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore competente a conferire incarico di patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Alberto Arrigo Gianolio, partita IVA 02050160205, con studio a Mantova (MN), in via Acerbi, 27;
- 3) Di conferire mandato al Legale Rappresentante del Comune di Dosolo a rilasciare la relativa procura alle liti e di provvedere alla consequenziale elezione del domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Alberto Arrigo Gianolio del Foro di Mantova;
- 4) Di dare atto che la spesa prevista per il conferimento dell'incarico in parola ammonta ad Euro 3.000,00, oltre alle spese generali, stimate in Euro 450,00, ed agli accessori di legge (CPA ed IVA), così per complessivi Euro 4.377,36, e trova copertura negli stanziamenti del corrente bilancio di previsione;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di permettere l'esecuzione immediata di tutti gli atti conseguenti,

delibera

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **4** del **15.01.2022**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA